



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **704** **3** OTT. 2013
DEL _____

Il Direttore Generale, Dottor Gianfranco CONZI

su proposta del Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e del Direttore Struttura Complessa URP, Attività amministrative del Presidio ospedaliero e del Dipartimento Cure Primarie ed Attività Distrettuali

adotta la seguente deliberazione:

Oggetto Rinnovo contratto triennale con il Consorzio Cooperative sociali COMETA, per l'erogazione di prestazioni assistenziali in regime residenziale e semiresidenziale a pazienti tossico e alcooldipendenti. Previsione della spesa anno 2013 Euro 2.210.000#

I proponenti:

Il Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Dott.ssa Rosanna CEGLIE

Il Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale
Organizzazione risorse e gestione delle Convenzioni

Dott.ssa Laura PIERAZZINI

Per la registrazione contabile:

Il Responsabile Struttura Complessa
Risorse Economiche e Finanziarie

Dottor Fabio CARGIOLLI

Ser.T - Anno 2013

Consorzio COMETA € 2.210.000,00 (IVA inclusa) **Aut. 2013/21/1** c.e. 135.045.015

Il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, sentito il Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale Strutture Intermedie, e il Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale Organizzazione risorse e gestione delle Convenzioni, evidenziano quanto segue:

- L'Azienda è tenuta ad assicurare ai residenti nel proprio ambito territoriale i Livelli di Assistenza previsti dall'art. 8 bis del d.lgs 502/92 integrato e modificato dal D. Lgs. 229/99, avvalendosi dei propri presidi o di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater del citato decreto legislativo previa sottoscrizione, con gli stessi, di specifici contratti;
- l'Azienda si avvale da tempo, per l'assistenza ai propri utenti tossico e alcooldipendenti, in regime residenziale, semiresidenziale ed ambulatoriale, delle Cooperative Sociali "Centro di Crescita Comunitaria" e MaRis", già operanti nel succitato Dipartimento con le quali ha stipulato appositi contratti;
- il consorzio "COMETA" opera attraverso proprie strutture nelle sedi sottoindicate:
La Spezia - Via Lamarmora 19 - Via Napoli 172
Sarzana - Via alla Fortezza, 3 - 4
Fivizzano (MS) - Località Cauliano al Monte
Ortonovo - località Nicola - Via Borgo di Fondo
- la Regione Liguria con D.G.R. n. 862 del 15/07/2011 ha approvato il "Riordino del sistema della residenzialità e semi-residenzialità extra-ospedaliera", risultando compiutamente esaustiva rispetto alla materia;
- con deliberazione n. 1749 del 29/12/2011 "Integrazione e parziali modifiche alla D.G.R. 862/2011 sulla residenzialità extra-ospedaliera" sono state riconfermate le tariffe previste dalla suddetta D.G.R. 862/2011;
- il Direttore Generale con deliberazione n. 23 del 17/01/2013 ha prorogato la convenzione con il Consorzio Cometa per le prestazioni ad utenti tossico ed alcooldipendenti, per il primo semestre 2013, nell'attesa che fosse definita la quota di riparto del Fondo Sanitario Nazionale;
- la Regione Liguria con deliberazione n. 1031 del 05/08/2013 ha approvato gli schemi tipo di contratto tra ASI ed Enti gestori delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere;
- il Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale Strutture Intermedie, valutata la necessità di una rimodulazione dell'offerta, ha concordato con il Consorzio Cometa - a parità di spesa - la trasformazione di n. 2 posti di Comunità Terapeutica semiresidenziale (n. 1 con comorbidità e n. 1 riabilitativo) in n. 6 posti di supporto abitativo distinti in n. 4 posti per comorbidità e n. 2 riabilitativi alle tariffe previste dalla DGR 862/2011;
- la Struttura ha proposto all'Azienda l'inserimento nel contratto di n. 5 posti aggiuntivi, a costo zero, da inserire in uno dei vari setting assistenziali secondo la tipologia di utenza, in quanto ciò permetterebbe alla Struttura la garanzia di una completa copertura dei posti laddove si presentino autodimissioni o decessi e, all'Azienda la possibilità di assistere un numero di utenti superiore evitando gli inserimenti fuori regione;

Tutto ciò premesso,

PROPONGONO

di rinnovare, fino al 30/06/2016, il contratto con il "Consorzio di Cooperative Sociali COMETA", per i posti sotto indicati:

1. fino a n. 24 posti di Comunità Terapeutica residenziale specialistica, inclusa comorbidità psichiatrica, utenti con doppia diagnosi per un massimo di n. 8.760 giornate all'anno;
2. fino a n. 7 posti di Comunità di prima accoglienza residenziale (prestazioni di accoglienza residenziale non selezionata, inquadramento clinico e/o impostazione del programma terapeutico) fino ad un massimo di n. 2.555 giornate annue;

3. fino a n. 23 posti di Comunità Terapeutica Riabilitativa residenziale (prestazioni terapeutiche residenziali di carattere medico psicologico e psico pedagogico per il recupero ed il reinserimento sociale da situazioni di dipendenza), per un massimo di n. 8.395 giornate all'anno
4. fino a n. 2 posti di Comunità Terapeutica residenziale per madre-bambino per un massimo di n. 730 giornate annue;
5. n. 1 posto di Comunità terapeutica semiresidenziale o diurna specialistica, inclusa comorbidità psichiatrica e utenti con doppia diagnosi per un massimo di 365 giornate annue;
6. n. 1 posto di Comunità terapeutica riabilitativa semiresidenziale o diurna per un massimo di 365 giornate annue;
7. fino a n. 6 posti di supporto abitativo7 trattamenti di lungo periodo distinti in n. 4 posti per comorbidità e n. 2 terapeutici riabilitativi alle tariffe previste dalla DGR 862/2011, per un numero di 2190 giornate/anno;
8. fino a n. 5 posti aggiuntivi, nei limiti del budget, da da inserire in uno dei vari setting assistenziali secondo le necessità e la tipologia di utenza;
9. fino a n. 270 massimo di visite specialistiche all'anno.

Le prestazioni di ricovero e cura sono remunerate in base alle tariffe previste dalle delibere n. 862/2011 e n. 1749/2011 della Regione Liguria, indicate nel dispositivo, aggiornate con il tasso di inflazione programmata pari all'1,5 %;

I proponenti:

Il Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Dottorssa Rosanna Ceglie

Il Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale
Organizzazione risorse e gestione delle Convenzioni

Dottorssa Laura Pierazzini

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con delibera di Giunta Regionale n. 722 del 27/06/2011;

Vista la proposta formulata dal Direttore Dipartimento Salute mentale e Dipendenze e dal Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale Organizzazione risorse e gestione delle Convenzioni;

Preso atto che i Dirigenti che propongono il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attestano che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e congruente con le finalità istituzionali dell'Azienda;

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di sottoscrivere, fino al 30/06/2016, con il Consorzio "COMETA" il contratto allegato al presente atto deliberativo per l'acquisto dei seguenti volumi di attività:

1. fino a n. 24 posti di Comunità Terapeutica residenziale specialistica, inclusa comorbidità psichiatrica, utenti con doppia diagnosi per un massimo di n. 8.760 giornate all'anno;

2. fino a n. 7 posti di Comunità di prima accoglienza residenziale (prestazioni di accoglienza residenziale non selezionata, inquadramento clinico e/o impostazione del programma terapeutico) fino ad un massimo di n. 2.555 giornate annue;
 3. fino a n. 23 posti di Comunità Terapeutica Riabilitativa residenziale (prestazioni terapeutiche residenziali di carattere medico psicologico e psico pedagogico per il recupero ed il reinserimento sociale da situazioni di dipendenza), per un massimo di n. 8.395 giornate all'anno
 4. fino a n. 2 posti di Comunità Terapeutica residenziale per madre-bambino per un massimo di n. 730 giornate annue;
 5. n. 1 posto di Comunità terapeutica semiresidenziale o diurna specialistica, inclusa co-morbilità psichiatrica e utenti con doppia diagnosi per un massimo di 365 giornate annue;
 6. n. 1 posto di Comunità terapeutica riabilitativa semiresidenziale o diurna per un massimo di 365 giornate annue;
 7. fino a n. 6 posti di supporto abitativo 7 trattamenti di lungo periodo distinti in n. 4 posti per comorbilità e n. 2 terapeutico riabilitativi alle tariffe previste dalla DGR 862/2011, per un numero di 2190 giornate/anno;
 8. fino a n. 5 posti aggiuntivi, nei limiti del budget, da da inserire in uno dei vari setting assistenziali secondo le necessità e la tipologia di utenza;
 9. fino a n. 270 massimo di visite specialistiche all'anno.
- 2 di dare atto che le tariffe giornaliere applicate sono quelle indicate nelle D.G.R. n. 862/2011 e n. 1749/2011 e s.m.i., con il tasso di inflazione programmata pari all'1,5%, così come indicato nella seguente tabella:

Prestazioni Residenziali, Semiresidenziali o Diurne	Tariffa giornaliera 862/2011 con Istat 1,5 %	
	Residenziale	Semiresidenziale
Comunità Terapeutica con co-morbilità psichiatrica, utenti doppia diagnosi e specialistica	135,05	73,18
Comunità Terapeutica di prima accoglienza:	86,28	52,84
per madre e bambino	74,28	
Comunità Terapeutica riabilitativa***	61,95	46,41
***ricovero sulla base di programma terapeutico di 12 mesi rinnovabile per max 4 semestri		
Supporto abitativo / lungo periodo co-morbilità	59,16	
Supporto abitativo / lungo periodo terap.-riabilitativo	36,54	
Visite specialistiche	20,05 l'una	
Prestazioni aggiuntive di cui all'art. 2 contratto	Tariffa oraria Dgr 862/2011	
Prestazioni erogate da medici o psicologi	40,30	
Prestazioni erogate da educatori o assistenti sociali	30,23	
Per le persone inserite dall'Autorità Giudiziaria è applicabile una maggiorazione <u>concordata con il DSMD non superiore al 20%</u>		
Budget concordato - Anno 2013 (Iva inclusa)		€ 2.210.000,00

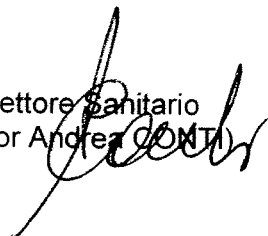
- 3 di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento risulta regolarmente registrata nel bilancio aziendale;
- 4 di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio Informatico, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009;
- 5 di dare atto che, la presente deliberazione è da considerarsi esecutiva dalla data della sua adozione.

La Spezia, lì **03 OTT. 2013**

Il Direttore Amministrativo
(Dottorssa Renata CANINI)



Il Direttore Sanitario
(Dottor Andrea COMI)



Il Direttore Generale
(Dottor Gianfranco CONZI)



704

3 OTT. 2013

Delibera n.

del

composta di n.5 pagine e 1 allegato



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA

CONTRATTO

L' anno duemila....., il giorno _____ del mese di _____

TRA

L' Azienda Unità Sanitaria Locale numero 5 " Spezzino " della Spezia , partita Iva n° 00962520110, di seguito denominata soltanto " Azienda" , nella persona del suo legale rappresentante Dottor Gianfranco Conzi

E

Il Consorzio di Cooperative Sociali Cometa, di seguito denominata soltanto " Cometa" , con sede in La Spezia - Via Cadorna n. 24 - partita IVA n° 00796920114, nella persona del Legale rappresentante Don Gianfranco Martini , C.F. MRTGFR39M29E463M, domiciliato per la carica presso la sede della Cooperativa,

PREMESSO

- che ai sensi degli artt. 8 bis, 8 quater e 8 quinquies del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni l' Azienda intende avvalersi delle prestazioni erogate da Cometa al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai propri utenti;
- che Cometa risulta iscritta all'Albo Regionale come Ente Ausiliario per le Tossicodipendenze per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie con Delibera della G.R. Liguria n. 5256 del 19/12/1997 e s.m.i. ed accreditata istituzionalmente con D.G.R. n. 70 del 29/01/2010 per la sede erogativa sita in Via Fortezza 3/4 (SZ), con D.G.R. n. 389 del 05/03/2010 per la struttura "Casa Arcobaleno" sita a Nicola di Ortonovo (SP) - ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e dell' art. 23 della L.R. 20/99 ;
- che Cometa che si avvale anche di consociate, svolge le sue funzioni operando nell'ambito del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, istituito dall'Azienda con deliberazione n. 621 del 30/06/2009;
- che tra l'Azienda e Cometa vengono indicati gli obiettivi di salute e definiti i programmi di integrazione dei servizi di seguito specificati :

- * attività terapeutico riabilitative residenziali e pedagogico riabilitative residenziali, semiresidenziali che trovano applicazione secondo le modalità fissate nei protocolli di cui all'art. 7 del presente accordo;
 - * percorsi individualizzati maggiormente consoni al recupero e al reinserimento sociale della persona;
 - * attività di contatto precoce e su strada di utenti non assistiti dai servizi;
 - * attività specialistiche per il trattamento di casi in doppia diagnosi, di donne in stato di gravidanza o puerperio, o di utenti problematici che necessitino di accoglienza in strutture particolari come il "centro crisi", o i centri osservazione, assestamento diagnostico e/o orientamento e altre modalità a "bassa soglia" d'accesso, ovvero rivolte ad utenti non preselezionati, tossicodipendenti o alcool-dipendenti, che non abbiano ancora intrapreso percorsi terapeutico-riabilitativi e che necessitino di trattamento farmacologico;
 - * attività di supporto e sostegno sia educativo, sia terapeutico, quali: prestazioni integrative dell'offerta, gruppi e colloqui per problematiche legate a forme di abuso o dipendenza diverse da quelle di oppiacei e di sostegno ai familiari;
 - * flessibilità del rapporto al fine di adattare le azioni alle diverse realtà da affrontare con vincolo della Struttura al conseguimento di obiettivi monitorabili,
 - * migliorare il flusso di informazioni proveniente dalla Struttura;
- che l'Azienda è disponibile alla stipula del presente accordo contrattuale, approvato con apposita deliberazione del Direttore Generale e, di cui è parte integrante e sostanziale;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Oggetto del contratto

Le parti, con il presente contratto determinano il volume massimo di prestazioni, le modalità di assistenza, le tipologie di attività che Cometa si impegna ad assicurare nel rispetto dei requisiti fissati, con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa ed alla continuità assistenziale.

L'Azienda acquista da Cometa i seguenti servizi o prestazioni:

1. fino a n. 24 posti di Comunità Terapeutica residenziale specialistica, inclusa co-morbilità psichiatrica, utenti con doppia diagnosi per un massimo di n. 8.760 giornate all'anno;
2. fino a n. 7 posti di Comunità di prima accoglienza residenziale (prestazioni di accoglienza residenziale non selezionata, inquadramento clinico e/o impostazione del programma terapeutico) fino ad un massimo di n. 2.555 giornate annue;
3. fino a n. 23 posti di Comunità Terapeutica Riabilitativa residenziale (prestazioni terapeutiche residenziali di carattere medico psicologico e psico pedagogico per il recupero ed il

reinserimento sociale da situazioni di dipendenza), per un massimo di n. 8.395 giornate/anno;

4. ~~fino a n. 2 posti di Comunità Terapeutica residenziale per madre-bambino per un massimo di n. 730 giornate annue;~~
5. n. 1 posto di Comunità terapeutica semiresidenziale o diurna specialistica, inclusa comorbidità psichiatrica e utenti con doppia diagnosi per un massimo di 260 giornate annue;
6. n. 1 posto di Comunità terapeutica riabilitativa semiresidenziale o diurna per un massimo di 260 giornate annue.
7. fino a n. 6 posti di supporto abitativo / trattamenti di lungo periodo distinti in n. 4 posti per comorbidità e n. 2 terapeutici riabilitativi alle tariffe previste dalla DGR 862/2011, per un numero di 2190 giornate/anno;
8. fino a n. 5 posti aggiuntivi, nei limiti del budget di cui al successivo art. 5, da inserire in uno dei vari setting assistenziali secondo le necessità e la tipologia di utenza;
9. fino a n. 270 massimo di visite specialistiche annue.

Il numero massimo di giornate previsto in ciascuno dei punti da 1 a 8 potrà essere diversamente articolato, previo accordo con i servizi Aziendali, in relazione alle variazioni dei flussi specifici di utenza, purché rispetti il massimo complessivo delle giornate previste dal presente contratto ed il budget assegnato.

ARTICOLO 2

Prestazioni integrative

Sono inoltre oggetto del presente contratto, le prestazioni integrative erogate da COMETA secondo la definizione dell'art. 16 e dell'art. 24 dell'Atto d'Intesa Stato Regioni del 05.08.1999 - corrispondenti alle seguenti tipologie:

- prestazioni di tipo psicologico (di natura valutativa e psico diagnostica), educativo e medico.

Il numero massimo annuo di prestazioni di cui sopra non deve eccedere le 5.000 ore.

Le tariffe relative alle prestazioni di cui ai punti precedenti sono definite nel successivo art. 5.

ARTICOLO 3

Modalità di accesso

L'accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali avviene secondo la seguente modalità:

- gli inserimenti avverranno secondo le modalità definite dalla Commissione mista pubblico-privato così come previsto dalla D.G.R. n. 1031 del 05/08/2013, e come specificato dalla Circolare del Direttore Generale Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria - Prot. 92636 del 14/06/2012, costituita da personale del Ser.T., dal Responsabile della S.S.D. Strutture Intermedie e da personale rappresentante degli Enti gestori delle strutture convenzionate;
- La valutazione diagnostica iniziale, eventualmente supportata da indagini psicodiagnostiche-test, dovrà essere effettuata dal Servizio competente del DSMD e concordata con Cometa, oppure richiesta direttamente a quest' ultima.

- Gli ingressi avverranno in modo programmato, salvo gli ingressi di urgenza in servizi di accoglienza a bassa soglia, tenuto conto dei posti disponibili e/o giornate e del budget prefissato come stabilito dal presente contratto.
- La data di ingresso dell' utente in struttura non potrà mai essere riconosciuta anteriormente a quella stabilita dal benestare amministrativo, corrispondente alla data di inserimento dell' ospite, che legittima la struttura al pagamento della retta concordata.
- Relativamente alla dimissione dell' ospite le parti stabiliscono il principio che essa va concordata con i Servizi territoriali e con gli operatori che hanno in carico il paziente, ai fini di un più efficace raggiungimento degli obiettivi fissati nel percorso terapeutico.

ARTICOLO 4

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Consorzio è tenuto al rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dal DPR 14.-01-97 e dalla L R 20/99.

Cometa si impegna altresì ad adeguare la propria attività agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla normativa nazionale e regionale ai fini dell'accREDITAMENTO di cui all'art. 8 quater del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e ad effettuare tempestivamente tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al corretto espletamento del servizio a strutture, impianti, attrezzature e arredi nel rispetto della vigente normativa.

Cometa è tenuta altresì al rispetto dei requisiti in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi di cui al presente contratto secondo i parametri e le indicazioni forniti dalla Regione Liguria.

I tempi assistenziali per ciascuna persona indicati sono da intendersi come attività di cura ed assistenza prestate direttamente alla persona – con esclusione del personale addetto alle attività alberghiere ed ai servizi amministrativi- (semiresidenzialità almeno 5 giorni su 7 di norma sulle 7 ore, comprensive di attività di équipe e di coordinamento), da garantirsi anche durante periodi di assenza per malattia, ferie ed aspettative del personale e comprendono la sorveglianza per la prevenzione delle emergenze sanitarie e dei rischi ambientali (incendi, etc.) di personale abilitato.

La tempistica prevista per il medico della struttura comprende i tempi per l'eventuale funzione organizzativa di responsabile sanitario del Presidio.

La Struttura solleva l'ASL da qualsiasi eventuale obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali del proprio personale, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Struttura si impegna ad osservare nei riguardi di tutto il personale impiegato e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, le disposizioni della normativa vigente.

Il personale addetto ai servizi oggetto del presente contratto, dovrà risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa regionale vigente e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso.

L'ASL si riserva il diritto di compiere, in ogni momento e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli per verificare il mantenimento ed il rispetto dei requisiti autorizzativi di cui ai commi precedenti, per la valutazione della qualità dell'assistenza erogata in rapporto alla complessità clinica del paziente.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ASL presso la struttura. Al termine delle operazioni viene redatto un apposito verbale, in contraddittorio con il legale rappresentante della struttura o suo delegato.

L'accertamento del mancato rispetto del contratto comporta, previa diffida ad adempiere, la risoluzione del contratto stesso con contestuale comunicazione alla Giunta Regionale per i provvedimenti di competenza, se quindici giorni lavorativi dalla diffida non si ritorna ai termini del contratto.

Le sedi presso cui vengono erogate le attività assistenziali oggetto del presente contratto sono provvisoriamente accreditate e sono le seguenti:

La Spezia - Via Lamarmora 19 - Via Napoli 172

Sarzana - Via alla Fortezza, 3 - 4

Fivizzano (MS) - località Cauliano al Monte

Ortonovo - località Nicola - Via Borgo di Fondo

Cometa comunicherà l'eventuale utilizzo di altre sedi o l'eventuale modifica dell'utilizzo delle sedi esistenti.

ARTICOLO 5

Sistema tariffario

Le prestazioni sono remunerate di dare atto che le tariffe giornaliere applicate sono quelle indicate nelle D.G.R. n.862/2011, n. 1749/2011 e s.m.i., aggiornate con il tasso di inflazione programmata pari all'1,5%, così come di seguito indicato:

Prestazioni Residenziali, Semiresidenziali o Diurne	Tariffa giornaliera 862/2011 con Istat 1,5 %	
	Residenziale	Semiresidenziale
Comunità Terapeutica con co-morbilità psichiatrica, utenti doppia diagnosi e specialistica	135,05	73,18
Comunità Terapeutica di prima accoglienza:	86,28	52,84
per madre e bambino	74,28	
Comunità Terapeutica riabilitativa***	61,95	46,41
***ricovero sulla base di programma terapeutico di 12 mesi rinnovabile per max 4 semestri		
Supp. abitativo / lungo periodo co-morbilità	59,16	
Supp. abitativo / lungo periodo terap.-riabilitativo	36,54	
Visite specialistiche	20,05 l'una	

Prestazioni aggiuntive di cui all'art. 2 contratto	Tariffa oraria Dgr 862/2011
Prestazioni erogate da medici o psicologi	40,30
Prestazioni erogate da educatori o assistenti sociali	30,23
Per le persone inserite dall'Autorità Giudiziaria è applicabile una maggiorazione concordata con il DSMD non superiore al 20%	

Budget concordato - Anno 2013 (Iva inclusa)	€ 2.210.000,00
--	-----------------------

Per le persone sottoposte a procedimenti giudiziari in alternativa alla detenzione o sottoposte a misure di sicurezza, il Servizio competente del DSMD concorda con la Struttura ospitante, in base al trattamento personalizzato, un incremento della tariffa relativa alla tipologia d'offerta non superiore al 20% sulla base dei criteri per l'applicazione della tariffa maggiorata per pazienti autori di reato approvati per l'area della Salute mentale con DGR 941/2012.

Qualora l'assistito sia assente motivatamente per episodi acuti, provvedimenti disciplinari o allontanamento temporaneo, o permessi terapeutici concordati con il servizio inviante, la quota sanitaria verrà diminuita del 25% per i giorni di assenza, per un massimo di 30 giorni continuativi. Dopo 30 giorni continuativi di assenza il paziente è considerato dimesso dalla struttura. In caso di ricovero ospedaliero il posto dovrà essere conservato al massimo per 15 giorni.

La quota sanitaria si intende comprensiva di tutte le prestazioni sanitarie erogate, fatta eccezione per quanto previsto dalla vigente normativa regionale.

Le tariffe sanitarie saranno aggiornate tenendo conto del tasso programmato di inflazione, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale vigente e dall'art. 3 del presente contratto in riferimento al budget annuale, e si intendono al netto dell'IVA, qualora oggettivamente e/o soggettivamente dovuta secondo le norme vigenti.

La struttura è tenuta a rendere pubbliche le tariffe applicate nella carta dei servizi od in altro materiale informativo, come previsto dall'Allegato Dipendenze parte V.- D DGR 862/2011 e ss.mm.ii. e non può chiedere compensi ad altro titolo.

Il trasporto in ambulanza degli assistiti non autosufficienti, previa attivazione della procedura autorizzativa prevista dall'ASL, si intende a carico dell'Azienda solo nei casi espressamente previsti dall'Accordo Quadro Regionale per la regolamentazione dei rapporti tra AASSLL, AAOO e ANPAS, CIPAS e CRI vigente alla data del trasporto.

ARTICOLO 6

Erogazione dei farmaci

L'ASL fornirà alla Struttura esclusivamente i farmaci di Fascia A e Fascia H compresi nel Prontuario Farmaceutico Aziendale, ai sensi di quanto già previsto dalla DGR 941/2012 per l'Area della Salute mentale. Soltanto in caso di documentata gravità saranno erogati anche farmaci non compresi nel sopracitato Prontuario, previa autorizzazione del Servizio competente del DSMD.

I farmaci antipsicotici atipici saranno forniti solo dopo stesura di piano terapeutico da parte dei medici del Servizio competente del DSMD, secondo la nota della Regione Liguria Prot. n. 146277/2982 del 25/10/2006.

La fornitura dei farmaci sostitutivi e delle benzodiazepine sarà a carico del DSMD. Gli utenti Liguri inseriti in struttura appartenenti ad altre ASL della Regione riceveranno tali forniture dalla sottoscritta ASL e saranno rimborsati alla medesima dalle ASL di appartenenza dell'utente.

Oltre a quanto sopra specificato, ai sensi della L. 405/2001 e della Delibera G. R. Liguria n. 1597/2001, l'erogazione dei farmaci necessari al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale avverrà con le modalità previste dalla delibera del Direttore Generale num. 968 del 17/11/2011 e s.m.i. attraverso fornitura diretta tramite la Farmacia Ospedaliera e gli ausili per incontinenza e le forniture protesiche previste dall'Elenco 1 del Nomenclatore, così come indicato nella D.G.R. n. 862/2011, mentre saranno tutti a carico dell'utente i farmaci di fascia "C".

ARTICOLO 7

Debito informativo e modalità di registrazione delle prestazioni

Cometa è tenuta ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata, come anche previsto dall'Allegato Dipendenze parte II lettera e DGRL 862/2011 e s.m.i., nonché, ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti, al monitoraggio di eventi avversi, sinistri, eventi sentinella e coperture assicurative relative.

Il Servizio competente del DSMD, al momento dell'ingresso si impegna ad inviare una relazione dettagliata in cui vengono specificati criteri diagnostici e storia clinica del paziente, a meno che l'inserimento non sia motivato anche da necessità diagnostiche e/o di orientamento o di accoglienza d'urgenza. La Struttura a sua volta si impegna ad inviare sia alla Direzione del DSMD sia al Servizio competente del DSMD una relazione periodica sull'andamento del percorso e una relazione conclusiva sull'esito del trattamento.

Cometa si impegna inoltre a trasmettere sia alla Direzione del DSMD sia al Servizio competente DSMD i seguenti dati entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento :

- inserimenti nel mese (nominativo, data e tipo di inserimento)
- uscite nel mese (nominativo, data e tipo) con i seguenti dati:
 - dimissioni programmate (secondo termine del progetto riabilitativo individuale)
 - dimissioni anticipate (interruzione del programma dopo tre/sei mesi)
 - interruzioni del programma a qualsiasi titolo, adeguatamente motivate

In particolare, in caso di abbandono definitivo del posto per volontà dell'utente o per dimissioni a qualunque titolo, tale comunicazione potrà dar luogo all'occupazione del posto, nei termini e secondo le modalità definite dalla Commissione inserimenti di cui alla DGR 226/2012 interna al

DSMD all'uopo preposta. La dimissione del paziente deve essere concordata con il Servizio competente del DSMD.

Cometa si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ASL e della Regione Liguria, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale nonché dal presente accordo.

Il debito informativo dell'attività assistenziale è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- a) Cometa è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e statali in ordine alle modalità di compilazione e tenuta delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria;
- b) Cometa raccoglie e registra, nel rispetto della tutela della privacy, le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dalla competente Struttura del Dipartimento Salute e Servizi sociali;
- c) qualora, per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, l'assistito debba essere temporaneamente trasferito per cura, per soggiorno climatico e/o per quant'altro presso altra struttura sanitaria (ospedale, casa di cura, ecc.), deve esserne data tempestiva comunicazione, e comunque non oltre 24 h dal verificarsi dell'evento, all'ASL.
- d) Cometa si impegna a comunicare alla Servizio competente del DSMD, entro il termine massimo di 24 ore, ogni movimento inerente gli ospiti della struttura secondo le modalità definite dalla Direzione.

Cometa si impegna a monitorare e trasmettere secondo le indicazioni fornite dalla Regione Liguria e dall'ASL e nel rispetto della tempistica definita, i dati relativi al monitoraggio di eventi avversi, sinistri, eventi sentinella e coperture assicurative relative.

L'inadempimento ai debiti informativi di cui al presente articolo comporta la sospensione del pagamento dei trattamenti e, se entro quindici giorni lavorativi dalla diffida non si ritorna ai termini del contratto, si ha la risoluzione di diritto del contratto.

ARTICOLO 8

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

Cometa garantisce forme di partecipazione degli assistiti ai programmi assistenziali di cura.

Il piano di lavoro per ciascun ospite dovrà prevedere anche il mantenimento delle relazioni familiari ed ambientali.

Cometa si impegna a trasmettere all'Azienda i piani di lavoro ed i programmi di attività per i servizi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1, corredati di appositi strumenti per la valutazione degli interventi effettuati.

Cometa si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive definite dalla Giunta Regionale e comunque nel rispetto dei seguenti principi:

- **Revisione dei percorsi di cura:** entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto Cometa depositerà presso il Dipartimento delle Dipendenze dell' Azienda i protocolli diagnostici e terapeutici adottati presso ciascuna Unità Funzionale. Tali protocolli dovranno riguardare le patologie più frequenti e dovranno comunque corrispondere ad almeno il 40% della casistica trattata.
- **Appropriatezza delle prestazioni:** le parti si impegnano affinché il ricovero e la sua durata siano oggettivamente adeguati alle necessità diagnostico terapeutiche degli assistiti, curando il raccordo e l' integrazione fra l' assistenza residenziale l' assistenza territoriale e domiciliare. Il Centro di impegna ad adottare, in via ordinaria, il metodo della verifica e della revisione della qualità e della quantità delle prestazioni rese, nonché i protocolli di valutazione dell'appropriatezza degli inserimenti effettuati.

Cometa garantisce la formazione continua del proprio personale inquadrato in ogni qualifica definendo, in accordo con il Dipartimento Salute mentale e Dipendenze, le linee guida di tale aggiornamento attraverso la predisposizione di idonei protocolli che prevedano l'elaborazione di comuni iniziative (da definire nell'ambito dipartimentale) e la reciproca integrazione delle équipes attraverso l'interscambio operativo dei profili professionali impiegati.

ARTICOLO 9

Pagamenti

L'Azienda si impegna a pagare i corrispettivi delle prestazioni rese da Cometa entro sessanta giorni dall'emissione della fattura, in base alle giornate di degenza e agli altri servizi resi.

Sulla fattura mensile dovrà essere apposta la dicitura "salvo errori ed omissioni".

Eventuali fatture di conguaglio dovranno pervenire di norma entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

E' fatta salva la facoltà dell'Azienda di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qualvolta siano in corso contestazioni circa gli adempimenti/requisiti di cui al presente contratto, o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia sanitaria

ARTICOLO 10

Norme applicabili

Al rapporto disciplinato dal presente contratto si applicano le decadenze e le clausole di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente a Cometa che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'Azienda le proprie controdeduzioni.

ARTICOLO 11

Controversie

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di La Spezia.

ARTICOLO 12

Clausola di garanzia per il trattamento dei dati

Cometa è corresponsabile con l' Azienda del trattamento dei dati relativi agli utenti ai quali Cometa eroga prestazioni sanitarie per conto dell' Azienda.

Nello svolgimento delle attività concordate, Cometa dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003) ed attenersi alle decisioni del Garante dei dati personali e dell' Autorità Giudiziaria, provvedendo ad evaderne le richieste e dandone comunicazione all' Ufficio Privacy dell' Azienda.

Cometa è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dall' Azienda nel proprio Regolamento di protezione dei dati personali approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 10322 del 28 ottobre 2005 ed in particolare dovrà informare l' Azienda della puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza disposte da detto regolamento, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Cometa dovrà inoltre comunicare i luoghi in cui fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quale supporto.

In ogni caso la Struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti a trattamento verso soggetti diversi dall' Azienda.

ARTICOLO 13

Durata del contratto

Il presente contratto ha validità dal 1° luglio 2013 fino al 30 giugno 2016 e potrà essere rinnovato alla scadenza previo accordo tra le parti, con apposito atto deliberativo dell'Azienda

Entro la fine di ciascun anno, anche sulla scorta dell'entità del riparto regionale del Fondo sanitario, l'Azienda e la Struttura si incontreranno per valutare una eventuale modulazione del budget del successivo anno sulla base del fabbisogno aziendale.

Il contratto è redatto in duplice copia, una per ciascun contraente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Le parti si impegnano a rispettare i contenuti del presente contratto, mantenendone invariate tutte le condizioni per l' intera durata pattuita.

ARTICOLO 14

Norma residuali, coperture assicurative e registrazione

Il contratto è redatto in duplice originale, uno per ciascun contraente

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dalla Struttura in relazione al presente contratto grava esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. L'Azienda pertanto non potrà in alcun modo essere gravata dagli stessi e dovrà in ogni caso essere garantita e manlevata dalla struttura per eventuali richieste di terzi.

Cometa si impegna comunque al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata Legge 13/08/2010 n.136 e ss.mm.ii. per quanto applicabili ai sensi di legge al presente contratto.

Il presente atto, a valere quale scrittura privata tra le parti, viene redatto in duplice originale ed in bollo, quando dovuto, a spese del contraente e verrà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26/4/86 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto

La Spezia ,

**Il Direttore Generale
dell'Azienda
Dottor Gianfranco CONZI**

**Il legale Rappresentante
del Consorzio di Cooperative Sociali
Cometa
Don Gianfranco MARTINI**